

NUOVO STUPEFACENTE "PARERE" dell'ARAN . . .
. . . ma come legale rappresentante della CISL-scuola.



*Prof. Bartolo Danzi - Segretario provinciale e Regionale Unams-scuola
Federazione Nazionale Gilda Unams per la Puglia.*

Le pubbliche amministrazioni **esercitano il potere di indirizzo** nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alla procedure di contrattazione collettiva nazionale. (cfr. art. 41 D.lgs 165/01) . . . e **sono legalmente rappresentate dall'ARAN**, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, **in base agli indirizzi ricevuti [n.d.r. solo dall'Amministrazione]** ai sensi degli art. 41 e 47 del D.lgs 165/01, ogni attività relativa alle relazioni sindacali. (art. 46 D.lgs 165/01).

Dopo la strana "richiesta" della CISL scuola all'ARAN di un "parere" per la estromissione dalla contrattazione d'istituto della GILDA UNAMS(inventato tempestivamente con la nota del 7.2.2006), nonostante una nota di indirizzo precedente prot. 786 del 20 Dicembre 2005 del MIUR, non è più possibile comprendere chi, in effetti, eserciti tale potere di indirizzo e se ancora ad essere legalmente rappresentata dall'ARAN, sia la P.A. o la CISL-scuola !!!

Come ben noto, con la contrattualizzazione del rapporto d'impiego pubblico con l'entrata in vigore del D.lgs 29/93 (oggi D.lgs 165/2001) è venuto meno il potere autoritativo della Pubblica Amministrazione e dunque, in quanto il rapporto di lavoro si fonda su base paritetica: **il parere dell'ARAN deve quindi essere considerato alla stregua di mero parere unilaterale e non vincolante.**

Tale parere, peraltro, assume un valore di scarso rilievo e non è qualificato se contraddittorio: è infatti quanto accaduto con la nota ARAN del 7.2.2006 rispetto alla **precedente nota n. 4260 del 27.Maggio 2004** pubblicata nel sito www.aranagenzia.it, in cui si affermerebbe che la Gilda Unams non avrebbe titolo a partecipare alla contrattazione d'istituto perchè pur avendo sottoscritto il contratto biennale vigente non avrebbe firmato il precedente contratto quadriennale normativo.

Non v'è chi non veda in queste affermazioni una palese violazione dei più elementari principi di diritto, di democrazia e di libertà sindacale volendosi, da un lato, vincolare del tutto illegittimamente un soggetto (Gilda Unams) a una clausola contrattuale(l'art. 7 del CCNL 2002/05), per esso dannosa o che impone oneri e limitazioni giuridiche a suo carico ([la firma del contratto o fuori dalla contrattazione integrativa !!!!](#)).

Perchè , dunque, Gilda Unams dovrebbe essere "costretta" a firmare il CCNL precedente?

Questo l'ARAN non lo ha ancora chiarito pubblicamente !!!!

Va notato infatti che la nota ARAN n. 4260 richiamata, espressamente sostiene che "*le organizzazioni sindacali rappresentative che non sottoscrivono il C.C.N.L. **si autoescludono** (n.d.r. anche se ad escluderle in realtà sono terzi), per il corrispondente biennio contrattuale, dalla contrattazione integrativa e dalla partecipazione a tutti i livelli di relazioni sindacali nei luoghi di lavoro, ove sia prevista la firma del C.C..N.L.*"(punto A, 2, lett.b).

Il suggestivo e contraddittorio parere del 7.2.2006 dell'ARAN contraddice la precedente nota ARAN e non trova riscontro alcuno nelle vigenti norme pattizie fra cui l'art. 6 del CCNQ del 9 Agosto 2000 richiamato dall'art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002 a mente dei quali, mutata la delegazione trattante della contrattazione integrativa si dovrà prendere atto [dei nuovi soggetti firmatari e formare la nuova delegazione trattante](#).

Del resto un sindacato dei "lavoratori", almeno sulla carta, come la Cisl scuola , che vanta tra i suoi iscritti molti Dirigenti scolastici datori di lavoro (e gli esempi da fare sarebbero tanti) non poteva che chiedere l'esclusione della Gilda Unams.

Da buon intenditor . . . poche parole !!